

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

COPIA

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE PER OPERE PUBBLICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI RABBI – PRIMA ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 04.08.2015, N. 15 E SS.MM. ED II..

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto**, a seguito di regolari avvisi recapitati a mezzo posta elettronica, si è convocato il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, giusto Decreto del Sindaco n° 1/2020 dd. 31.03.2020 emanato al fine di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
BEN AISSA	SONIA	X		
BONZANI	MARCO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO	X		
GIRARDI	ALAN	X		
GUERRI	LUISA	X		
IACHELINI	ELISA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MENGON	TOMASO	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		
VALORZ	MICHELE	X		
ZANON	MARTINA	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta effettuata in videoconferenza, per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **6** dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

05/01/2021

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE PER OPERE PUBBLICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI RABBI – PRIMA ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 04.08.2015, N. 15 E SS.MM. ED II..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Rabbi è dotato di un proprio PRG la cui ultima variante, approvata dalla G.P. di Trento con deliberazione n. 121 dd. 15.01.1999, ha subito in seguito diverse modifiche, le più rilevanti delle quali sono: la revisione complessiva delle Norme di Attuazione del 7 gennaio 2010 con adeguamento alla normativa provinciale; la Variante 2016, consistente in diverse varianti puntuali cartografiche più alcune modifiche di lieve entità alle NdA, approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 1844 del 10 novembre 2017; l'adeguamento cartografico ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.p. 15/2015 per l'informatizzazione e l'integrazione del piano nel SIAT-Sistema Informativo Ambientale e Territoriale, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 6 settembre 2018; infine, è in corso l'iter di approvazione di una variante generale al PRG, adottata in via definitiva dal Consiglio comunale con delibera n. 26 del 4 agosto 2020, consistente in diverse varianti puntuali e nell'adeguamento alla L.p. 4 agosto 2015, n. 15 ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di esecuzione della medesima emanato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Dato atto come l'Amministrazione comunale ha ora inteso procedere alla redazione delle presenti varianti puntuali al PRG con l'obiettivo di introdurre nuove previsioni di pubblico interesse ricadenti nei seguenti ambiti di applicazione dell'art. 39, comma 2, della L.p. 15/2015 e quindi con la procedura di adozione semplificata prevista al comma 3 del medesimo articolo:

- n. 1 variante relativa al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali (art. 39, comma 2, lett. g bis);
- n. 2 varianti per opere pubbliche (art. 39, comma 2, lett. b).

Evidenziata l'esigenza di provvedere urgentemente all'approvazione delle sopra richiamate varianti al Piano Regolatore Generale al fine di permettere all'Amministrazione comunale di poter procedere con la realizzazione degli interventi pubblici che riguardano le zone oggetto della presente, in particolare:

- riqualificazione del complesso termale in località Fonti di Rabbi mediante un insieme di interventi di riqualificazione energetica;
- riqualificazione paesaggistica di un'area mediante la demolizione di un immobile fatiscente e la realizzazione di un parcheggio pubblico;
- potenziamento della viabilità di collegamento tra la località Pederagnana alla frazione Cazot.

Considerata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere ad una variante puntuale al PRG ai sensi del comma 2 lett. b) *“le varianti per opere pubbliche”* e g bis) *“le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali”*, dell'art. 39 della L.p. 15/2015 e ss.mm. ed ii..

Richiamata la deliberazione giuntale n. 228 del 30.12.2019 con la quale, per le ragioni ivi contenute, la Giunta comunale ha affidato all'Arch. Daniele Bertolini con studio in Pellizzano (TN) l'incarico per la redazione della variante puntuale al PRG.

Visto il progetto di Variante al P.R.G. del Comune di Rabbi presentato in data 21.12.2020 prot. n. 5820, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione illustrativa;
- Cartografia;
- Schede di descrizione degli interventi sulle singole unità edilizie - Schede di analisi unità edilizie.

Dato atto che la presente Variante non comporta modificazioni di aree assoggettate all'uso civico ed analogamente la presente Variante non è soggetta, ai sensi dell'art. 3 bis del D:P.P. 15-68/Leg di data 14.09.2006, a valutazione strategica né innesca trasformazioni che impattano sulla classificazione acustica.

Richiamati il comma 2 lett. b) e g bis) dell'art. 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. che include tra le varianti al PRG non sostanziali quelle relative ad opere pubbliche e quelle relative al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali, così come il comma 3 del medesimo articolo che prescrive, per le varianti non sostanziali, l'applicazione delle disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 e prescindendo dalle forme di pubblicità previste al comma 1 dell'art. 37 (c.d. pubblicità preliminare).

Visto il comma 3 dell'art. 37 relativo all'iter per la formazione del piano tra cui l'adozione in via preliminare e le relative forme di pubblicità (pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune e sul sito istituzionale).

Richiamata poi l'ultima parte del comma 3 dell'art. 37 con il quale si prevede di prescindere dall'adozione definitiva di cui al comma 8 dell'art. 37 nel caso in cui non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del competente servizio PAT non contengono prescrizioni, indicazioni o altri rilievi.

Dato atto come il comma 2 dell'art. 42 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. secondo il quale "non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale [...], come straordinariamente prorogato nei tempi in ragione dell'intervenuto rinvio delle elezioni comunali non opera per le varianti dovute per legge, ciò in concorso come le motivazioni dianzi indicate.

Visto che comunque è di rilievo il comma 4 dell'art. 42 il quale prevede che le varianti non sostanziali non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2 e 3 del medesimo articolo, rispettato anche la previsione per cui non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio.

Ritenuto che, in base ai sopracitati articoli 37, 39 e 42 della Legge Provinciale n. 15/2015 e ss.mm., gli elaborati relativi alla prima adozione della variante non sostanziale al PRG in oggetto ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., dovranno altresì essere depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ai fini della verifica sulla coerenza con il piano urbanistico provinciale.

Dato atto che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m..

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 65 del CEL che, in materia di pianificazione urbanistica, prevede l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto [...], o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., in particolare gli artt. da 37 a 42.

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 0, e astenuti n° 0, su n° 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

- 1) di adottare in via preliminare, considerate la premessa e le precisazioni sopra esposte quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15, e ss.mm. ed ii., la Variante opere pubbliche 2020 al Piano Regolatore Generale del Comune di Rabbi assunta ai sensi della lett. b) e g bis) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed ii., come redatta in data dicembre 2020 dall'Arch. Daniele Bertolini, con studio in Pellizzano (TN), composta dai seguenti elaborati;

- Relazione illustrativa;
- Cartografia;
- Schede di descrizione degli interventi sulle singole unità edilizie - Schede di analisi unità edilizie.

- 2) Di dare atto che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rabbi per opere pubbliche 2020, rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2, lettera b) e g bis) della Legge Provinciale 05.08.2015, n. 15 e ss.mm. e ii..
- 3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 6/2005, che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
- 4) Di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e ss.mm..
- 5) Di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 37 e 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. la prima adozione in via preliminare della variante al PRG per opere pubbliche 2020, in tutti i suoi elementi, sia depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, in libera visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico comunale, sull'albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Rabbi, con avviso di deposito da pubblicarsi su un quotidiano locale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazione sulla variante al piano nel pubblico interesse.
- 6) Di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante e copia degli elaborati al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015; 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della medesima legge provinciale. In caso contrario, ai sensi del comma 8 dell'art. 37, la Variante summenzionata dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio comunale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'art. 37, comma 6, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., senza un nuovo deposito.
- 7) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. dell'art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Data lettura del presente verbale N° **50** di data **29/12/2020** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

Il Consigliere designato

F.to Anna Pederagnana

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi,

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 29/12/2020



Il Segretario
dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 16/01/2021



Il Segretario
dott. Silvio Rossi
